

<p style="text-align: center;"><b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE</b></p>
--

**N. 171/2002**

**OGGETTO:** Riesame e modifica punto 3 deliberazione n. 150/1999  
*“Enti riclassificati – Nomina nella fascia demografica di appartenenza:  
Declassificazione”.*

L'anno duemiladue addì 21 del mese di marzo alle ore 11.30 nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in ROMA, Via del Tritone, n.125, sede dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca        | <i>Presidente</i>     |
| • PORPORA Prof. Giuseppe     | <i>Vicepresidente</i> |
| • D'ALESSIO Prof. Gianfranco | <i>Consigliere</i>    |
| • DI RONZA Dott.ssa Anna     | <i>Consigliere</i>    |
| • NALDONI Dott. Luigi        | <i>Consigliere</i>    |
| • MOFFA Dott. Silvano        | <i>Consigliere</i>    |
| • SORTINO Edoardo            | <i>Consigliere</i>    |
| • TALARICO Dott. Carmine     | <i>Consigliere</i>    |

Presente
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente Avv. Gianluca Susta.**

Partecipa il **Direttore Generale Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della dott.ssa A. Barnaba.

## **DELIBERAZIONE N. 171 DEL 21 MARZO 2002**

**Oggetto:** Riesame e modifica punto 3 deliberazione n. 150/1999 *“Enti riclassificati – Nomina nella fascia demografica di appartenenza: Declassificazione”*

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Visto l'art. 11, comma 10°, DPR 4 dicembre 1997, n.465 ai sensi del quale *“gli enti già riclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la potestà di nomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, salvo diversa determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della giunta”*;

Visto il punto 3 della deliberazione n.150, adottata da questo Consiglio nazionale d'Amministrazione nella seduta del 15 luglio 1999, con cui si dispone che: *“ la norma suddetta (art. 11, comma 10°, DPR 4 dicembre 1997, n.465) attribuisce agli enti già riclassificati in base al previgente ordinamento la potestà di nomina, tanto tra i segretari iscritti nella fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, assegnata dal Ministero con la riclassificazione, quanto la possibilità di decidere, con delibera di giunta, di rinunciare alla potestà predetta individuando il segretario nella fascia professionale corrispondente alla classe demografica dell'ente, rinunciando, in tale modo, alla riclassificazione stessa”*;

Constatato che non è né chiaro né inequivocabile il significato da attribuire alla locuzione *“rinunciando alla riclassificazione”* utilizzata dal primo capoverso del punto 3 della deliberazione 150/1999, (*“Enti riclassificati – Nomina nella fascia demografica di appartenenza:Declassificazione”*), in quanto può dare adito ad interpretazioni contrastanti in ordine alla natura giuridica ed all'efficacia della declassificazione;

Rilevato, in particolare, che il vigente assetto normativo non chiarisce, se il Sindaco od il Presidente di Provincia nel momento in cui si avvale della facoltà di cui all'art. 11, comma 10°, DPR 4 dicembre 1997, n.465 declassifica la propria sede di segreteria in modo temporaneo, limitatamente al proprio mandato (o nell'ipotesi di vacanza, anche in corso di mandato) o in modo definitivo, *sine die*,

con inevitabile pregiudizio per le amministrazioni future vincolate ad una scelta rispetto alla quale sono estranee;

Ritenuto opportuno, riferire la rinuncia alla riclassificazione alla sola amministrazione che l'ha richiesta e non anche a quelle che si sono stanziate a seguito di nuove elezioni, in quanto la scelta operata dal Sindaco o dal Presidente della provincia ai sensi dell'art.11, comma 10, del d.P.R. 465/1997, trae origine da valutazioni di carattere discrezionale e contingente che inevitabilmente non possono vincolare le amministrazioni future;

Ritenuto, pertanto, che il capo dell'amministrazione di un ente riclassificato che manifesti l'intenzione di avvalersi del potere di nomina di un segretario appartenente alla fascia professionale corrispondente all'entità demografica dell'ente, rinuncia alla riclassificazione della propria sede di segreteria esclusivamente per la durata del proprio mandato e che per l'effetto l'amministrazione che si insedia a seguito di nuove elezioni può esercitare nuovamente, sempre previa deliberazione della giunta, il potere di nomina del nuovo segretario, scegliendolo tra quelli iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, nonostante la rinuncia operata dall'amministrazione uscente;

Ritenuto, inoltre, che, nell'ipotesi di vacanza della sede, il Sindaco o il Presidente della provincia che si è avvalso della facoltà di cui all'art.11, comma 10, del d.P.R. 465/1997, può nuovamente esercitare, previa deliberazione della giunta, il potere di nomina del nuovo segretario, scegliendolo tra quelli iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, nonostante avesse, in corso di mandato, già rinunciato alla riclassificazione;

Ritenuto che, stante la lacuna normativa, occorre ridefinire e regolamentare in modo dettagliato la materia *de qua*, al fine di valorizzare l'autonomia riconosciuta agli enti locali e dirimere le possibili controversie in ordine all'applicazione della normativa vigente;

Considerato che inconfutabili esigenze di certezza del diritto impongono a questa Amministrazione di apportare le dovute modificazioni al citato capoverso, del punto 3 della deliberazione 150/1999;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 04 dicembre 1997, n. 465;

Ad unanimità dei voti:

## **DELIBERA**

- 1) di sostituire integralmente il primo capoverso del punto 3) della deliberazione 150/1999 con la seguente formulazione:
- 2) L'art. 11, comma 10°, DPR 4 dicembre 1997, n.465 attribuisce agli enti già riclassificati in base al previgente ordinamento la potestà di nomina, tanto tra i segretari iscritti nella fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, assegnata dal Ministero con la riclassificazione, quanto la possibilità di decidere, con delibera di giunta, di rinunciare alla potestà predetta individuando il segretario nella fascia professionale corrispondente alla classe demografica dell'ente;
- 3) il capo dell'amministrazione di un ente riclassificato che manifesti l'intenzione di avvalersi (ex art. 11, comma 10°, DPR 4 dicembre 1997, n.465) del potere di nomina di un segretario appartenente alla fascia professionale corrispondente all'entità demografica dell'ente rinuncia alla riclassificazione della propria sede di segreteria esclusivamente per la durata del proprio mandato e per l'effetto l'amministrazione che si insedia a seguito di nuove elezioni può esercitare nuovamente, sempre previa deliberazione della giunta, il potere di nomina del nuovo segretario, scegliendolo tra quelli iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, nonostante la rinuncia alla riclassificazione operata dall'amministrazione uscente;
- 4) il sindaco o il presidente della provincia che si è avvalso della facoltà di cui all'art.11, comma 10, del d.P.R. 465/1997, in caso di vacanza della sede, può nuovamente esercitare, previa deliberazione della giunta, il potere di nomina del nuovo segretario, scegliendolo tra quelli iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, nonostante avesse, in corso di mandato, già rinunciato alla riclassificazione;
- 5) Gli effetti della scelta di cui all'art. 11, comma 10, DPR 4 dicembre 1997, n.465, decorrono dalla data di presa di servizio del segretario;
- 6) La presente deliberazione ha efficacia *ex nunc*;
- 7) Di incaricare la Direzione Generale dell'esecuzione della presente deliberazione.